

LA FINANZA E LA LEGGE

GIURISPRUDENZA EUROPEA

Le polizze unit linked sono contratti assicurativi

di **Pietro Lorenzi** (Zitiello Associati)



La Corte di Giustizia dell'Unione Europea è tornata a pronunciarsi sulle polizze sulla vita di tipo unit linked. Nonostante le peculiari caratteristiche dei contratti oggetto di esame, trattandosi questi di polizze unit linked di tipo collettivo concluse tra un'impresa di assicurazione e una società contraente alle quali potevano aderire dei consumatori attraverso richieste presentate a tale società, la sentenza detta diversi principi valevoli anche per i contratti a contraenza diretta. La pronuncia in esame ha infatti per oggetto gli obblighi informativi sugli attivi collegati alle polizze unit linked e le modalità con le quali queste informazioni debbono essere rese nel quadro normativo europeo previgente.

Il principio di diritto di maggiore rilevanza affermato è quello con il quale la Corte, incidenter tantum, ribadisce nuovamente che ciò che caratterizza le operazioni di assicurazione sulla vita è l'impegno dell'assicuratore, a fronte del previo versamento del premio, a erogare all'assicurato la prestazione pattuita all'atto della stipula del contratto in caso di realizzazione del rischio coperto.

LA NATURA ASSICURATIVA

Dunque, secondo la Corte, a contraddistinguere la natura assicurativa delle polizze sono le prestazioni pattuite nel contratto, ossia il pagamento del premio da parte dell'assicurato e l'impegno

dell'assicuratore a erogare la prestazione pattuita al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana. Proprio sulla base di questo orientamento una parte della giurisprudenza di merito italiana ha in diverse occasioni sostenuto che le polizze unit linked sono prodotti assicurativi a pieno titolo in quanto il diritto comunitario, ai fini della loro qualificazione, non si sofferma a valutare la sussistenza economicamente apprezzabile del rischio demografico o la ripartizione del rischio finanziario del contratto, elementi che, invece, vengono ritenuti imprescindibili da buona parte della giurisprudenza nostrana.

Un altro principio di diritto affermato dalla Corte è che le informazioni sulle carat-





teristiche del contratto e sulle attività allo stesso collegate devono essere fornite anche all'aderente al contratto collettivo di tipo unit linked. In particolare l'impresa di assicurazione è tenuta a comunicare queste informazioni all'impresa contraente, la quale, a sua volta, le deve trasmettere al consumatore prima dell'adesione.

INFORMAZIONI CHIARE

Sul contenuto di tali informazioni la Corte ha precisato che le stesse devono comprendere informazioni chiare, precise e comprensibili sulla natura economica e giuridica degli attivi collegati al contratto, nonché sui relativi rischi strutturali. Tuttavia, ha precisato la Corte, l'informativa non deve necessariamente includere informazioni esaustive sulla natura e sull'entità di tutti i rischi connessi all'investimento negli attivi collegati al contratto, né informazioni identiche a quelle previste dalla disciplina Mifid per la prestazione dei servizi di investimento.

Ai sensi del diritto comunitario l'infor-

mativa così individuata non deve essere fornita in un apposito procedimento precontrattuale, potendo anche essere contenuta nel corpo del contratto assicurativo; ciò a condizione, però, che le modalità informative previste dal legislatore nazionale assicurino che l'assicurato riceva le informazioni prescritte in tempo utile per consentirgli di effettuare una scelta informata e consapevole del prodotto assicurativo più consono alle sue esigenze.

Secondo la Corte, poi, la non corretta veicolazione delle informazioni sugli attivi collegati alla polizza non comporta necessariamente la nullità o l'invalidità del contratto o dell'adesione, essendo sufficiente che le previsioni nazionali degli stati membri non siano tali da mettere in discussione l'effettività del diritto del cliente a una corretta informazione, dissuadendo il consumatore dall'esercitarlo.

TITOLARI DI AMPI DIRITTI

Ferme restando l'importanza e l'attualità della tematica relativa alla nozione

di contratto di assicurazione affrontata dalla Corte, si ritiene che le altre questioni trattate, soprattutto in ragione del tenore della normativa successivamente entrata in vigore, non abbiano portata innovativa nell'ordinamento italiano. È infatti pacifico che gli aderenti ai contratti collettivi che sostengono i costi dei premi siano titolari di ampi diritti di informativa molto simili a quelli previsti in favore dei contraenti. Inoltre, la normativa di settore prevede ormai da tempo che il contraente o l'aderente debba essere informato sulla natura degli attivi collegati al contratto e sulla rischiosità degli stessi, tutte informazioni che sono oggi necessariamente contenute nei set contrattuali e precontrattuali relativi alle polizze di ramo III. Inoltre è ormai pacifico che la violazione di obblighi informativi nel nostro ordinamento, pur non potendo tradursi in nullità, conferisce la possibilità ai contraenti di ottenere significativi risarcimenti, in quanto solitamente coincidenti con le perdite subite derivanti dal prodotto sottoscritto.